

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 2.10.2020 La Nuova Procedura Civile, 4, 2020 Vice direttore: **Stefano AMORE**



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Continenza di cause: perimetrazione applicativa dell'art. 39 c.p.c.

In tema di continenza di cause, le norme dettate dall'art. 39 c.p.c. non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione oppure sia stata decisa e non siano decorsi i termini per l'impugnazione, perchè in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta; in tali ipotesi, l'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39 c.p.c., comma 2, deve essere assicurata comunque ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l'attrazione.

NDR: in senso conforme Cass. 16446/09, 9313/07 e 3965/99.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.7.2020, n. 14944

...omissis...

Rilevato

Il Tribunale di Gela con ordinanza del 16.1.2019 ha dichiarato l'improcedibilità della causa n. 1205/2017 introdotta da *omissis* nei confronti dell'Inps e la cancellazione della stessa dal ruolo sul rilievo che la medesima causa risultasse pendente tra le stesse parti nel procedimento n. 507/2014, riunito insieme ad altri nel proc. n. 77/2014, definito con sentenza del Tribunale di Gela n. 396/2018.

Avverso tale ordinanza *omissis* (che ha presentato istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) ha proposto regolamento necessario di competenza ed ha dedotto l'insussistenza dei presupposti della litispendenza, di cui all'art. 39 c.p.c. in ragione del diverso petitum delle domande proposte nei due giudizi, della instaurazione degli stessi dinanzi al medesimo ufficio e della definizione del proc. n. 77/14 con sentenza; l'Inps ritualmente citato (cfr. Cass. n. 2758/02) non ha svolto difese; il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c..

Considerato

L'istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., è fondata.

L'ordinanza per cui è causa è stata emessa dal Tribunale di Gela nel proc. n. 1205/17 proposto da *omissis* per ottenere la declaratoria di insussistenza dell'indebito di cui alla nota Inps del 19.1.17; con tale nota l'Istituto aveva chiesto al *omissis* la restituzione della somma di Euro 6.549,04, corrisposta per il periodo dall'1.1.2010 al 31.12.2010 a titolo di disoccupazione agricola e non spettante "a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli"; il proc. n. 507/14, riunito al proc. n. 77/14, era stato proposto dal *omissis* dinanzi al Tribunale di Gela per l'accertamento del diritto alla disoccupazione agricola per l'anno 2010, a seguito della nota Inps del 26.9.13 con cui era stata respinta in sede amministrativa la domanda di disoccupazione agricola per il 2010 per mancata iscrizione del predetto nell'elenco dei braccianti agricoli; tale procedimento è stato definito con sentenza n. 396 del 19.12.18.

La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza tra le stesse parti di due cause identiche per petitum e per causa petendi; tali requisiti non ricorrono nella fattispecie in esame in quanto il petitum azionato nei due diversi procedimenti è differente: in quello precedentemente instaurato, il ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto a essere iscritto nell'elenco dei braccianti agricoli e a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2010; nel procedimento successivo il medesimo soggetto, sul presupposto dell'esistenza del proprio diritto alla disoccupazione agricola, ha domandato l'accertamento di insussistenza dell'indebito di cui alla nota Inps del 19.1.17; il rapporto tra le due cause deve, piuttosto, essere ricondotto allo schema della continenza attesa che la questione dedotta con la domanda anteriormente proposta costituisce il necessario presupposto, secondo un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, per la definizione del giudizio successivo (cfr. Cass., S.U. n. 20596/07; sez. 6 n. 15532/11; sez. 6 n. 19460/17).

Nel caso di specie, non potrebbe tuttavia operare il meccanismo descritto dall'art. 39 c.p.c., comma 2, in quanto l'unificazione, per ragioni di continenza, di due processi davanti ad uno stesso giudice può avvenire soltanto nel rapporto tra giudici di merito forniti di uguale competenza per grado; nel caso di specie, nel momento in cui è stata emessa l'ordinanza oggetto del presente ricorso nel proc. 1205/17, il procedimento anteriore n. 77/14 era stato definito con sentenza n. 396 del 19.12.18 ed era pendente il termine per l'impugnazione.

Al riguardo, si è precisato (Cass. n. 16446/09; n. 9313/07; n. 3965/99) che, in tema di continenza di cause, le norme dettate dall'art. 39 c.p.c. non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella

ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione oppure sia stata decisa e non siano decorsi i termini per l'impugnazione, perchè in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta; in tali ipotesi, l'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39 c.p.c., comma 2, deve essere assicurata comunque ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l'attrazione, (sul punto cfr. Cass. 26835/17; 5455/14).

Per le considerazioni svolte, deve accogliersi l'istanza di regolamento di competenza per insussistenza della litispendenza, con rinvio al Tribunale di Gela.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, dichiara insussistente la litispendenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Gela dinanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



